

(N. 1981)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIMONUCCI, FIORE, BITOSSÌ, MAMMUCARI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1962

Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di concedere i benefici del riconoscimento, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi di contribuzione figurativa indicati nell'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, a quegli assicurati che attualmente ne sono esclusi e cioè a coloro che non possono far valere alcuna contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti anteriormente all'inizio del servizio militare.

L'articolo 8, infatti, della citata legge riconosce i suddetti benefici soltanto a quegli assicurati « che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possono far valere almeno 6 mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Poichè dalla fine della guerra sono ormai trascorsi quasi 17 anni, sarà estremamente limitato il numero di assicurati che potrà trarre beneficio dalle disposizioni contenute dal presente disegno di legge, ma vi saran-

no indubbiamente numerosi casi di vedove e di orfani di assicurati che sono morti prima di aver raggiunto i limiti contributivi necessari per il diritto a pensione e che invece tali limiti di contribuzione avrebbero raggiunto qualora fosse stato loro riconosciuto il periodo del servizio militare prestato tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946.

Con il presente disegno di legge si vuole eliminare tale clamorosa ingiustizia e si vuole andare incontro a quelle vedove e a quegli orfani di lavoratori che un'assurda disposizione di legge ha condannato alla miseria e alla disperazione.

È, infatti, un assurdo, non solo sul piano morale e politico, ma anche sul piano giuridico, che questi lavoratori, richiamati alle armi durante la guerra, in età giovanissima, si siano venuti a trovare, per quanto riguarda il diritto alla pensione, in condizioni di sfavore nei confronti degli altri lavoratori che sono stati risparmiati dai dolori e dalle sofferenze della guerra.

È evidente che questi cittadini italiani se non fossero stati chiamati alle armi, avrebbero potuto trovare, con ogni probabilità, qualche occasione di lavoro e avrebbero potuto conseguire, prima della loro morte, i requisiti di pensionamento.

Infatti, è a tutti noto che durante la guerra vi era una grande richiesta di lavoratori in tutti i settori della nostra economia.

Va, peraltro, considerato il fatto che le leggi vigenti riconoscono ai fini del diritto alla pensione i periodi di servizio militare effettuato durante la prima guerra mondia-

le, e, quindi, non si riesce a capire perchè tale riconoscimento non si debba concedere a tutti i lavoratori assicurati anche per il periodo del servizio militare prestato nel corso dell'ultima guerra.

Migliaia di vedove e di orfani, colpiti dalla sventura, per aver perduto, prematuramente, il proprio marito o il proprio padre, attendono con comprensibile ansia le sorti del presente disegno di legge che tende a riportare un po' di serenità nelle loro famiglie.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Le norme contenute nell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, vengono così modificate:

« I periodi di contribuzione figurativa indicati nell'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione degli assicurati o dei loro superstiti.

Gli aventi diritto a detto riconoscimento, dovranno presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».